

**REGIONE PIEMONTE  
CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 44/2011

---

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE.

---

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4 - regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	NO
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	SI

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

vista la L.R. 08/01/2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-6868 del 5 agosto 2002 con la quale, al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici di grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno stimolare la sperimentazione, su tutto il territorio regionale, di "Progetti di Vita Indipendente", per un periodo di almeno un anno, prima di definire linee guida e modelli gestionali;

preso atto che la citata DGR 32-6868/2002 prevedeva che gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovessero predisporre piani personalizzati, concordati con i soggetti richiedenti, "prevedendo l'erogazione di un finanziamento direttamente alla persona disabile, o ai suoi familiari, per consentire l'assunzione di assistenti personali, riservandosi la verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";

dato atto che il Con.I.S.A. "Valle di Susa" fin dall'1/10/2003 ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per il finanziamento di tre progetti di Vita Indipendente a favore di altrettanti soggetti con gravi disabilità motoria i cui piani individualizzati erano stati approvati dalla Regione per l'intero ammontare della spesa;

vista la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-8775 del 25 marzo 2003 con la quale la Regione Piemonte, dopo aver rilevato che molti dei piani progettuali presentati dagli Enti gestori non risultavano "attinenti alle finalità della sperimentazione e quindi non validabili", ha approvato i criteri da seguire per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente necessari per la rimodulazione dei piani progettuali presentati dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della DGR 32-6868/2002;

richiamata la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008 "Approvazione linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente" con la quale la Regione ha posto fine alla sperimentazione portando a regime i progetti fino ad allora autorizzati e approvando in via definitiva le linee guida che gli Enti gestori devono osservare al fine di poter gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente;

dato atto che le linee guida individuate nella citata DGR 48-9266/2008 prevedono, oltre ai criteri già individuati nella precedente DGR 22-8775/2003, che "l'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (sia in termini di aiuti economici, sia di aiuti personali già disponibili ed utilizzati, sia abitativi e di contesto ambientale)" e in ogni caso "deve essere garantita al disabile la possibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione di un percorso di vita indipendente";

verificato che i piani individualizzati autorizzati erano adeguati alle necessità assistenziali e perfettamente rispondenti alle finalità del progetto, ossia al raggiungimento della piena autonomia personale e che le risorse economiche trasferite dalla Regione Piemonte, il cui utilizzo veniva annualmente rendicontato alla Regione stessa, erano sufficienti a dare continuità a tutti i progetti approvati, fino ad ora non si è tenuto conto del reddito dei beneficiari poiché le situazioni in atto sono state avviate prima dell'emanazione delle citate linee guida;

richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39-11190 del 6 aprile 2009 "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo

economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007, che prevede all'allegato C) di estendere, oltre che ai soggetti anziani non autosufficienti, anche alle persone con handicap grave, l'applicazione dei criteri di contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare previsti dall'allegato A della DGR 37-6500/2007, per motivi di equità di trattamento nei confronti dei beneficiari di inserimento in presidi residenziali;

richiamata la Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 37/A/2009 del 18/12/2009 "Approvazione del regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti e per l'integrazione della quota assistenziale delle persone disabili inserite in strutture residenziali", con il quale si dispone, tra l'altro, di estendere anche alle persone con handicap grave i criteri di contribuzione di cui alla DGR n° 37-6500/2007, ai fini della determinazione sia dell'integrazione della quota assistenziale della retta di ricovero in strutture residenziali, sia della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, secondo le modalità previste dall'allegato C) della citata DGR n° 39-11190/2009;

ritenuto sia di recepire le Linee guida regionali per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente (ex DGR 48-9266/2008), sia di applicare, anche ai beneficiari di tali progetti, in analogia a quanto previsto per i soggetti anziani e disabili non autosufficienti nel Regolamento sopra citato, i medesimi criteri per il calcolo della compartecipazione;

considerato che i contributi a sostegno della lungoassistenza domiciliare sono costituiti da due quote distinte di cui una (corrispondente al 50% del valore del PAI approvato dalla competente Commissione UMVD/UVG), viene erogata dall'ASL indipendentemente dalla situazione economica del soggetto, mentre sulla quota rimanente l'Ente gestore applica i criteri di compartecipazione che tengono conto della situazione economica complessiva del beneficiario dell'intervento;

considerato che i contributi inerenti i Progetti di Vita Indipendente non prevedono la contribuzione dell'ASL, in attesa di definire specifici accordi in tal senso, ai fini del presente Regolamento si conviene che la compartecipazione a carico del beneficiario del progetto si applichi solo sul 50% del costo del servizio, in analogia a quanto regolamentato per i beneficiari di contributi economici a sostegno della domiciliarità, al fine di garantire equità di trattamento tra soggetti portatori di disabilità di analoga gravità, mentre il rimanente 50% viene erogato indipendente dalla situazione economica del soggetto;

visto l'art. 7, comma 4, d.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Consortile, trattandosi di competenza residuale;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore e dei Responsabili di Area interessati;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per la predisposizione di progetti di Vita Indipendente: recepimento delle linee guida regionali e definizione delle modalità di compartecipazione";
- 3) di dare decorrenza all'applicazione del citato Regolamento a partire dal 1° gennaio 2012, al fine di non creare eccessivi disagi alle persone che beneficiano attualmente di tale contributo, qualora l'applicazione dei nuovi criteri determini la riduzione del contributo;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa
- 5) di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.

### **SUCCESSIVAMENTE**

attesa l'urgenza del presente provvedimento, ai fini di ricalcolare i contributi spettanti ai beneficiari dei progetti in atto applicando i criteri previsti dal presente regolamento, a partire dal 1° gennaio 2012 e di comunicare preventivamente ai beneficiari stessi gli esiti della rivalutazione;

visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**REGIONE PIEMONTE**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335  
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE; RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE.**

**N. 44/2011 DEL 28/09/2011**

**Pareri prescritti dalla normativa vigente**

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

**FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE**

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa, **28 SET. 2011**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

# **REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE.**

## **ART. 1 - PREMESSA**

Vita Indipendente è il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza per affrontare e controllare in prima persona, senza scelte e decisioni altrui, il proprio quotidiano ed il proprio futuro.

L'assistenza autogestita, liberamente scelta e perseguita con determinazione, evita l'istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le condizioni umane della persona richiedente che le sue residue capacità lavorative.

Il primo riconoscimento nazionale alla vita indipendente trova fondamento nella legge 162/98 avente per oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" che, all'art. 36 comma 2 - lett. l - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".

L'assistenza personale è sicuramente un ausilio di cui le persone con grave disabilità motoria necessitano per consentire di passare dal ruolo di "oggetto di cura" al ruolo di "soggetto attivo".

Tenuto conto che la classificazione ICF, attraverso un approccio bio-psico-sociale, definisce la disabilità come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e l'ambiente, si rende necessario sostenere le facilitazioni ambientali da contrapporre ad ostacoli e barriere fisiche e sociali.

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002, in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità.

Questo principio è in linea con la politica europea che fin dal 1992, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Successivamente la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale "Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione".

I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale dell'ONU, convenzione che è stata aperta, a partire dal 30.3.2007, alla firma di tutti gli stati membri.

## **ART. 2 – DESTINATARI**

Destinatari del progetto sono esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purché ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti.

L'assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale promuovendo così il diritto alle pari opportunità, all'indipendenza, alla partecipazione.

A tale proposito nel proprio piano personalizzato gli interessati devono indicare quali positivi risultati a sostegno delle proprie esigenze e necessità intendano perseguire con l'attuazione di un progetto di vita indipendente.

### **ART. 3 - TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO**

I progetti di Vita indipendente, in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa;

La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente.

### **ART. 4 - CONTRIBUTO**

Il contributo per la Vita indipendente di norma è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte del Con.I.S.A. "Valle di Susa". Può, tuttavia, essere parte di un progetto che vede un mix di interventi complementari concordati con il Consorzio e il Distretto Sanitario di Susa, quali le attività di assistenza tutelare e le cure domiciliari.

Il contributo è previsto per interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell'assistenza personale.

Il contributo, per ogni progetto di Vita indipendente, può essere concesso nella misura massima di Euro 22.480,00 ed è finalizzato esclusivamente all'assunzione dell'assistente personale e alla remunerazione delle sostituzioni; non ricomprende pertanto spese di natura diversa.

Il contributo viene determinato tenendo conto della situazione economica del beneficiario e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (sia in termini di aiuti economici, sia di aiuti personali già disponibili ed utilizzati, sia abitativi e di contesto ambientale), secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.

### **ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL BENEFICIARIO**

Per la valutazione della situazione economica dei beneficiari dei progetti di Vita Indipendente si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1998, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000, e le disposizioni regionali contenute nella DGR n° 37-6500/2007 e nella DGR n° 39-11190 del 6/4/2009.

**La situazione economica** è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare del solo beneficiario dell'intervento. Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO), o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali, ed i

patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda per ottenere l'erogazione della prestazione.

**Franchigia:** si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

**1. Il reddito** da valutare, ai fini del presente regolamento, è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 C.C. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA - va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

**1.1. Franchigia sull'affitto:** qualora il beneficiario risieda in abitazione in locazione, si detrae dal reddito il valore del canone annuo, per un ammontare massimo di euro 5.184,00 (euro **432,00** mensili). Vengono, in ogni caso, dedotte le somme versate, nell'anno di competenza, ai beneficiari da parte dei Comuni, a titolo di contributi per il sostegno della locazione (L. 431/98). Qualora nel nucleo familiare siano presenti altri componenti, l'importo del canone dell'affitto viene ripartito in parti uguali su tutti i componenti adulti del nucleo e, dal reddito del beneficiario, si detrae solo la quota parte.

**1.2. Franchigia del reddito:** Ai sensi della DGR 39/2009 al beneficiario del contributo spetta una quota di disponibilità non inferiore alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nel "Rapporto annuale sulla povertà relativa". Il Consorzio, in analogia a quanto previsto nel regolamento per i contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti approvato dall'ASL TO3 e da tutti gli Enti gestori ad essa afferenti, ritiene più equo utilizzare come parametro la soglia di povertà assoluta.

L'ultimo rapporto ISTAT fissa la soglia di povertà assoluta, per l'anno 2008, per i piccoli Comuni ubicati nell'area Nord:

- per n. 1 componente in fascia di età 60-74 anni: euro 645,54 mensili;
- per n. 2 componenti in fascia di età 60-74 anni: euro 889,06 mensili.

Il Consorzio condivide di indicare la quota di franchigia sulla situazione economica nell'importo di euro **646,00** mensili.

Nel caso in cui vi siano altri componenti a carico ai fini IRPEF del beneficiario l'importo verrà incrementato di euro 100,00 per ogni componente.

Il Consorzio condivide, ancora, che la soglia prima individuata costituisca il parametro di riferimento e, quindi, che la stessa venga adeguata, annualmente, utilizzando come riferimento il "Rapporto annuale sulla povertà relativa" dell'ISTAT; tale modifica sarà deliberata con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione.

**2. Il patrimonio mobiliare** è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Nel caso di possesso di ulteriori autovetture si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

**2.1. Franchigia sul patrimonio mobiliare:** dall'ammontare del patrimonio mobiliare, come sopra determinato, si detrae la franchigia per un massimo di euro **15.495,00**.

**3. Il patrimonio immobiliare** è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è compreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà";
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

**3.1. Franchigia sul patrimonio immobiliare:** dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae la franchigia per un massimo di euro **51.650,00** per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito comprese le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C6), limitato ad un'unità, il locale di sgombero (Cat. C2) e la tettoia (cat. C7) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto dal beneficiario per l'acquisto o la costruzione del bene.

## ART. 6 – VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione o fruizione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario del contributo di Vita indipendente deve autocertificare entro trenta giorni la variazione, che verrà assunta quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

## ART. 7 - SITUAZIONE ECONOMICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad incrementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n. 109/1998).

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave al costo della prestazione, posto a carico dell'assistito, si valuta la situazione economica del solo beneficiario del progetto.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non devono essere calcolate ai fini della valutazione del reddito.

L'indennità di accompagnamento viene erogata a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Pertanto, ai soggetti che intendano beneficiare dei contributi per la "Vita Indipendente" di cui al presente regolamento, è fatto obbligo di presentare domanda per il riconoscimento della suddetta indennità alla competente commissione. L'indennità di accompagnamento effettivamente percepita concorre alla determinazione del reddito, tranne nei casi in cui ne sia documentato l'utilizzo parziale o totale a fini assistenziali; nel caso di utilizzo parziale, la restante parte verrà conteggiata nella determinazione del reddito.

## ART. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La determinazione del contributo spettante avviene prendendo in esame il reddito complessivo ed il valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario, come descritto nella seguente tabella:

<b>a) Reddito</b> vedi art. 5 punto 1a)	Si sommano i redditi risultanti dal complesso delle entrate, al <b>netto</b> delle imposizioni fiscali e contributive, percepiti mensilmente, incluse le indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento, ecc.)  Dal reddito mensile possono venir detratte le somme che il beneficiario versa al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
--	---

<b>b) Reddito figurativo</b> vedi art. 5 punto 1b)	Per l'anno 2009 il tasso da applicare al patrimonio mobiliare di cui all'art. 5 comma 1b) è pari al 3,54%.
<b>c) Franchigia per l'affitto (art. 5 punto 1.1)</b> Qualora il beneficiario risieda in abitazione in locazione, dalla somma di a + b si detrae il valore del canone annuo o della rata di mutuo, per un ammontare massimo di euro 5.184,00 (euro 432 mensili). Vengono, in ogni caso, dedotte le somme versate nell'anno di competenza, ai beneficiari dai Comuni, a titolo di contributi per il sostegno della locazione (legge 431/98). Qualora nel nucleo familiare siano presenti altri componenti, l'importo del canone dell'affitto o del mutuo viene ripartito in parti uguali su tutti i componenti adulti del nucleo e, dal reddito del beneficiario, si detrae solo la quota parte.	
<b>d) Patrimonio mobiliare</b> vedi art. 5 punto 2	Si sommano i valori del patrimonio mobiliare così come definito nell'art. 5 punto 2 al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione del servizio  Si detrae una franchigia fino ad un massimo di euro 15.495,00. Se, detratta la franchigia, la risultanza è positiva si assume come valore di calcolo il 20%.  Esempio: Patrimonio mobiliare = € 50.000 meno franchigia = € 34.505,00 Il valore di calcolo è il 20% di 34.505,00 = 6.901,00
<b>e) Patrimonio immobiliare</b> vedi art. 5 punto 3	Si sommano i valori del patrimonio immobiliare così come definito nella art. 5 punto 3 al 31/12 dell'anno precedente l'erogazione del servizio. Si detrae una franchigia per un massimo di euro 51.650,00. Se, detratta la franchigia, la risultanza è positiva si assume come valore di calcolo il 20%.  Esempio Patrimonio immobiliare = € 150.000 meno franchigia = € 98.350,00 Il valore di calcolo è il 20% di 98.350,0 = 19.670,00  La detrazione di euro 51.650,00 è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto dal beneficiario per l'acquisto o la costruzione del bene.
<b>CALCOLO:</b>  La somma di: $a + b - c + d + e$ = valore annuale della situazione economica del beneficiario.  Da questa somma viene detratta la franchigia del reddito calcolata ai sensi dell'art. 5, punto 1.2., corrispondente alla soglia di povertà assoluta definita dall'ISTAT	

Dal calcolo sopra indicato si ottiene l'ammontare della compartecipazione a carico del beneficiario.

Il contributo economico spettante viene così determinato:

- il 50% dell'ammontare della spesa mensile relativa all'assunzione dell'assistente familiare (comprensiva di anzianità, ferie, malattia, tredicesima, TFR, eventuale indennità di vitto di alloggio ed integrata dai contributi INPS) viene erogato indipendentemente dalla situazione economica del beneficiario;
- dal rimanente 50% viene decurtata la compartecipazione a carico del beneficiario, risultante dal calcolo della situazione economica complessiva secondo lo schema sopra indicato.

## **ART. 9 - VALUTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI**

Il Consorzio recepisce i piani personalizzati presentati e li sottopone alla valutazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.).

I singoli piani progettuali dovranno essere valutati in merito all'efficacia del progetto di Vita indipendente ed all'integrazione sociale e non devono essere confusi con progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto (ex l. 162/98).

Tutti i progetti di Vita indipendente, devono essere sottoposti a verifica sulla base di una relazione annuale sulle spese sostenute e sull'andamento del progetto che la persona beneficiaria è tenuta a produrre attestante l'attuazione del progetto stesso.

Qualora un progetto perda la connotazione di Vita indipendente, cioè vengano a mancare le condizioni o i requisiti previsti, può essere sostituito o con un progetto di sostegno all'autonomia o con interventi diretti, finanziabili con i fondi ai sensi della legge 162/98, fatti salvi i necessari interventi sanitari e/o socio sanitari previsti dalla vigente normativa, previa valutazione da parte della Commissione U.M.V.D..

Contro il diniego motivato all'approvazione del progetto di Vita indipendente o contro la sospensione o la revoca dello stesso trova applicazione il dispositivo di cui alla d.g.r. n. 51-11389 del 23.12.2003 - allegato B - ultimo comma.

## **ART. 10 – TRASFERIMENTI DI RESIDENZA**

Qualora il beneficiario di un progetto di Vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro ente gestore, quest'ultimo subentra nel finanziamento regionale e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all'ente gestore competente per territorio;

Di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all'amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

## **ART. 11 - REVOCA DEL PROGETTO**

La revoca del progetto da parte del Consorzio può essere determinata da:

- a) utilizzo del contributo di Vita indipendente, da parte del beneficiario, per scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento;
- b) mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale (C.C.N.L. del lavoro domestico);
- c) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
- d) inadempienze, da parte del beneficiario, agli obblighi assunti con il Con.I.S.A. "Valle di Susa";
- e) mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dalla Commissione Unità Multidisciplinare per la Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.).

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmato

IL PRESIDENTE  
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:  
\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo  
Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo  
Li \_\_\_\_\_

VISTO:

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio GUGLIELMO